



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU per l'anno 2015**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.8 DEL 18/06/2015

L'annoduemilaquindici, addì **diciotto** del mese di giugno alle ore 17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo		X
5	Lenzini Pierluigi		X
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Caiumi Marco	X	
11	Checchi Lorenzo		X
12			
13			
		8	3

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 8 DEL 18/06/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

I punti dal n. 2 al n. 8 sono stati discussi insieme e quelli riguardanti i tributi sono stati relazionati dall'Assessore al Bilancio Rosaria Picchietti.

- Presenti all'appello nominale.....n. 8
- Presenti alla votazione.....n. 8
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DI n.201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comma 2 lett. A) del D.L. 1027/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

- il Decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 30/07/2015;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

tenuto conto che:

- nell'operare la manovra fiscale riguardante i propri tributi, stante la vigente normativa, occorre tenere in considerazione che per l'anno 2015 il sistema di finanziamento della spesa pubblica riguardante i servizi indivisibili resi dai Comuni è fondata principalmente sul fondo di solidarietà comunale, sull'IMU e sul TASI;
- occorre, inoltre, tener in considerazione della necessità di armonizzare la manovra fiscale in materia di IMU e di TASI, giusto lo stretta connessione genetica disposta per legge tra i due tributi, anche in termini di pressione massima fiscale;
- della quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà per l'anno corrente, come comunicato in modo non ufficiale dal Ministero dell'Interno e il cui importo è portato in detrazione allo stanziamento dell'I.M.U.;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Richiamata la propria deliberazione n.7 del 7/04/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale Propria;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando per il 2015 sia la detrazione di legge per l'abitazione principale che le aliquote determinate per l'anno 2014, come segue:

categoria	Aliquota	detrazion e
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio Dott.ssa Debora Contri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON VOTI nr. 6 favorevoli, nr. 2 contrari (Caiumi e Bettini)

DELIBERA

A) di dare atto di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato,

B) di confermare , al fine dell'applicazione dell'imposta Municipale Unica (IMU) anno 2015, le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2014 come segue:

categoria	Aliquota	detrazion e
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con sei voti favorevoli e due contrari (Caiumi e Bettini), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dal 1^ Gennaio 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Morganti Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __08-07-2015_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Morganti Gianfranco

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

18-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei Conti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 08-07-2015

Il responsabile dell'area amministrativa (Annalisa Antonioni).....

